

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

PROT. N.....DEL.....

TRA

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, con sede legale in Roma, Via Don Carlo Gnocchi 3 – 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, Rappresentata dal Presidente del C.d.A, Dott. Stefano RANUCCI, d'ora in poi denominata "soggetto promotore";

E

La Società/Ente pubblico ASL VCO Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola con sede legale in via Mazzini, 117, 28887 Omegna Codice fiscale/Partita Iva 90027520130, rappresentata dal Direttore Generale, Dottor Angelo Penna, nato a Biella il 18/11/1962, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",

**PREMESSO**

Il tirocinio curriculare, con l'assegnazione di Crediti Formativi Universitari, fa parte dell'attività formativa dei Corsi di studio di Facoltà/Interfacoltà e si attiva in osservanza del D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e del D.M. 270/04 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509". Il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico convenzionato con l'Università. Il tirocinio è rivolto agli studenti del soggetto promotore iscritti a corsi di master Universitari di area sanitaria.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Art. 1 - Oggetto della Convenzione**

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le proprie strutture aziendali, di studenti iscritti a corsi di Master/Corsi di Perfezionamento di area sanitaria del soggetto promotore, nel quadro delle normative citate in premessa.

**Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;
2. durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
3. per ciascun tirocinante inserito nell'Impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante,
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

- In forza della presente convenzione la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce a tutti gli effetti convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un'ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

### **Art. 3- Permanenza in azienda**

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto Ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal Soggetto Promotore dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante. L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto Promotore il Soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obbiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante. Art 4-Obblighi del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### **Art. 5- Valutazione**

Il soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il soggetto Ospitante rilancia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obbiettivi, trasmettendone copia al soggetto promotore. Oltre alla valutazione finale il soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge.

### **Art. 6- Assicurazioni**

L'Università degli Studi Niccolò Cusano assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, pertanto, il soggetto ospitante, si impegna in caso di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni ad effettuare la denuncia all'Inail ed alla Questura di riferimento, trasmettendone copia al soggetto promotore. In caso di infortunio che comporti una assenza dal lavoro di almeno un giorno, Il soggetto Ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto promotore.

### **Art. 7 Privacy**

Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano nell'esecuzione del rapporto al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003 come innovato dal D.lgs. 101/2018 nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e ad adottare ogni più opportuna ed adeguata misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto della presente convenzione.

Il Soggetto Ospitante nomina ogni tirocinante che verrà inserito presso le proprie strutture "Autorizzato al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

#### **Art. 8 Disposizioni finali**

La presente convenzione, della durata di tre anni e rinnovabile non tacitamente, mediante accordo tra le parti, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione. La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento da entrambe le parti con preavviso scritto di mesi tre da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Letto, confermato, sottoscritto.

Roma,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO – TELEMATICA ROMA

Il Rappresentante Legale

ASL VCO

Il Rappresentante Legale  
Dr. Angelo Penna

ASL VCO – OMEGNA

Il Direttore Generale  
(Dr. Angelo Penna)